

VERBALE DI ACCORDO
ex art. 47 L. 428/90

Addì, 20 dicembre 2010, in Milano, si sono incontrate:

le società

- E.ON IT Italia S.r.l., rappresentata da Alberto Fantuzzo
- T-Systems Italia S.p.A. rappresentata da Paolo Chiodi

E

- La FILCAMS-CGIL, in persona del Sig. Luciano Cozzi

premesse che

- a) con lettera datata 26 novembre 2010, ai sensi dell'articolo 47, Legge 428/90, le società E.ON IT Italia S.r.l. (di seguito "EOI" o "Società Cedente") e T-Systems Italia S.p.A. (di seguito "TSY" o "Società Cessionaria") hanno congiuntamente comunicato alle competenti OO.SS. l'intenzione, rispettivamente, di cedere ed acquisire, con effetto presumibilmente dal 1° aprile 2011, il ramo d'azienda denominato "*Managed Communication and Collaboration*";
- b) nel corso dell'incontro odierno, richiesto dalle OO.SS. ai sensi del secondo comma dell'art. 47, L. 428/90, le suddette società hanno fornito ai presenti ulteriori precisazioni circa l'operazione societaria in questione, con particolare riferimento a: (i) la data prospettata per la cessione di ramo d'azienda; (ii) i motivi dell'operazione; (iii) le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per il lavoratore interessato;
- c) le OO.SS. danno atto di aver compiutamente ricevuto tutte le informazioni sopra esposte.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione e disamina degli aspetti connessi con la cessione del ramo aziendale, con particolare riferimento a ciò che concerne gli effetti dello stesso per il dipendente coinvolto, è stato concordato quanto segue.

1. Premesse

- 1.1 Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente accordo.

2. Condizioni generali del trasferimento

- 2.1 Il rapporto di lavoro dell'unico dipendente addetto al ramo d'azienda in questione, con effetto dal 1° aprile 2011, proseguirà, senza soluzione di continuità, con TSY, in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 Cod.Civ., così come modificato dal D.Lgs. 18/2001.
- 2.2 EOI trasferirà ad TSY l'importo corrispondente alle competenze maturate dal citato dipendente alla data del trasferimento (es. ferie, permessi, ratei di mensilità aggiuntive) nonché l'importo del TFR alla stessa data accantonato presso la medesima.
- 2.3 Al lavoratore di cui sopra verrà conservata l'anzianità di servizio maturata e il livello retributivo complessivamente acquisito alla data del trasferimento nonché il luogo di lavoro, che non subirà, per effetto della operazione in questione, alcuna modifica. La sede di lavoro sarà presso TSY, Assago-Milanofiori (MI), Strada 2, Palazzo D.
- 2.4 Così come a tutto il proprio personale non avente qualifica dirigenziale, TSY applicherà al dipendente in questione il Protocollo modificativo collegato al CCNL del Credito (di seguito "CCNL Credito"), nonché il proprio trattamento aziendale, che sostituirà integralmente quello della Società Cedente, che non troverà più applicazione.

3. Applicazione del Protocollo Modificativo collegato al CCNL del Credito

- 3.1 Ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali previsti dal Protocollo Modificativo del CCNL Credito, in sostituzione di quelli previsti dal CCNL per il Terziario, saranno utilizzati i seguenti criteri generali.

- 3.1.1 Inquadramento contrattuale: l'assegnazione dell'inquadramento e del livello nell'ambito del Protocollo Modificativo del CCNL Credito verrà effettuata attraverso il confronto tra le mansioni concretamente svolte dal lavoratore e la declaratoria / profili professionali previsti da tale Protocollo Modificativo collegato al CCNL Credito.
- 3.1.2 Scatti di anzianità: in considerazione delle diverse regole di maturazione degli scatti previste dai CCNL applicati dalla Cedente e dalla Cessionaria, si terrà conto della anzianità individuale maturata a tale titolo nell'ambito del CCNL di provenienza.
- 3.1.3 Orario di lavoro: l'articolazione dell'orario di lavoro, in considerazione delle previsioni del Protocollo Modificativo del CCNL Credito e delle necessità aziendali, sarà quello applicato in TSY, attualmente pari a 37,5 ore settimanali. I permessi retribuiti per riduzione orario saranno regolati di conseguenza.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente adempiuto a tutto quanto previsto dalla procedura di cui all'art 47 Legge 428/90 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. E.ON IT Italia S.r.l.

p. T-Systems Italia S.p.A.

p. la FILCAMS-CGIL

777